



Sentenza n. 111 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 6 aprile 2023, deposito del 5 maggio 2023
comunicato stampa del 5 giugno 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 98 del 2022

parole chiave:

DIRITTO AL SILENZIO - FALSE DICHIARAZIONI

disposizioni impugnate:

- art. 495 del [codice penale](#);
- art. 64, comma 3, del [codice di procedura penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 24 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza - accoglimento

Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «**nella parte in cui si applica alle false dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento penale dalla persona sottoposta ad indagini o imputata in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell'art. 21 disp. att. c.p.p.**» In via subordinata, il medesimo Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento al solo art. 24 Cost., dell'art. 64, comma 3, c.p.p., «**nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi previsti debbano essere formulati nei confronti della persona sottoposta alle indagini/imputata prima di qualunque tipo di audizione della stessa nell'ambito del procedimento penale**», nonché dello stesso art. 495 c.p., «**nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per il reato ivi previsto in caso di false dichiarazioni – in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell'art. 21 disp. att. c.p.p. – rese nell'ambito di un procedimento penale da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di non rispondere**».

In particolare, al fine di garantire tutela effettiva al diritto al silenzio *ex* art. 24 Cost., il giudice *a quo* ha chiesto alla Corte un intervento additivo che incida sul diritto penale sostanziale - attraverso **l'esclusione della punibilità in caso di false dichiarazioni rese dalla persona sottoposta a indagini o imputata in risposta alle domande di cui all'art. 21**

delle norme att. c.p.p. in mancanza dell'avvertimento della facoltà di non rispondere - e sul diritto penale processuale, mediante l'introduzione dell'obbligo di avvertire di tale facoltà.

La Corte ha dichiarato le questioni sollevate in via principale non fondate, mentre ha ritenuto fondate quelle formulate in via subordinata.

Il giudice delle leggi, dopo aver ricordato che in base alla propria consolidata giurisprudenza il **diritto al silenzio costituisce un corollario implicito del diritto inviolabile di difesa di cui all'art. 24 Cost.**, ha ribadito che, come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, esso **«comprende anche le informazioni su questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate a sostegno dell'accusa ed avere così un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta»**. In queste ipotesi, quindi, il diritto al silenzio risulta violato qualora il soggetto sospettato o imputato, «minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato di deporre». Al riguardo, la Corte costituzionale rileva che la giurisprudenza di legittimità, pur non ravvisando alcun obbligo per la persona sottoposta ad indagini o imputata di rispondere alle domande di cui all'art. 21 norme att. c.p.p. (relative, ad esempio, al soprannome o allo pseudonimo, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, alla pendenza di altri processi penali o a precedenti condanne, ecc.), nega tuttavia che tali domande attengano al diritto costituzionale alla difesa e non ravvisa la necessità che il soggetto sia previamente avvertito della facoltà di non rispondere ad esse *ex* art. 64, comma 3, c.p.p.

Secondo il giudice costituzionale, tale **diritto vivente non assicura «sufficiente tutela al diritto al silenzio** della persona sottoposta a indagini o imputata di cui all'art. 24 Cost.», da leggersi anche alla luce del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del diritto eurounitario.

Il diritto costituzionale al silenzio, infatti, **si estende anche alle domande di cui al citato art. 21 norme att. c.p.p.**, in quanto relative a circostanze concernenti condizioni personali del sospetto reo o dell'imputato diverse dalle sue generalità che, **pur non attenendo direttamente al fatto di reato**, in base alla medesima giurisprudenza di legittimità, **possono essere successivamente utilizzate *contra reum*** nell'ambito del procedimento o del processo penale. Pertanto, secondo la Corte non è ravvisabile alcun dovere della persona medesima di fornire dette informazioni all'autorità procedente e di collaborare, in questo modo, nelle indagini e nel processo a proprio carico.

Alla luce di ciò, la Corte rileva che, mentre il diritto penale sostanziale vigente **esclude la rilevanza penale del mero silenzio** serbato dalla persona sottoposta alle indagini o imputata **sulle domande di cui all'art. 21 norme att. c.p.p.**, considerando **punibili *ex* art. 495 c.p.** solo le false dichiarazioni rese a tal riguardo, **il diritto penale processuale, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, non offre tutela sufficiente ed effettiva del diritto al silenzio**, in quanto **non prevede né l'obbligo procedurale di avvisare l'interessato della sua facoltà di non rispondere né, in caso di violazione di detto obbligo, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni** rese.

La Corte, pronunciandosi in particolare sulla questione sollevata in via principale, rileva che **non può ritenersi precluso al legislatore di disciplinare le ipotesi di false dichiarazioni in modo diverso, a seconda che esse concernano il fatto di reato o le circostanze personali del suo autore**: ciò in quanto le due situazioni **non sono perfettamente sovrapponibili**, pur essendo il diritto al silenzio esteso ad entrambe.

Pertanto, **sebbene le false dichiarazioni sul fatto di reato non siano penalmente rilevanti ex art. 495 c.p.**, secondo la Corte **non è «irragionevole che – laddove l'interessato rinunci consapevolmente a esercitare quel diritto – il legislatore possa vietargli di rendere dichiarazioni false sulle circostanze relative alla propria persona e prevedere una sanzione penale nel caso di inosservanza di tale divieto»**. Ne deriva che, diversamente da quanto prospettato dal rimettente, non si pone alcun problema di coerenza interna dell'ordinamento, e la questione di legittimità proposta in via principale è infondata.

Al contempo, però, e sulla base di quanto già detto, secondo la Corte **l'esigenza di tutela del diritto al silenzio di cui all'art. 24 Cost. richiede che la persona sottoposta alle indagini o imputata sia debitamente avvertita «del proprio diritto di non rispondere anche alle domande relative alle proprie condizioni personali diverse da quelle relative alle proprie generalità, e della possibilità che le sue eventuali dichiarazioni siano utilizzate nei suoi confronti»**.

Pertanto, nell'accogliere le questioni proposte in via subordinata, la Corte dichiara **l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 norme att. cod. proc. pen.»** e, per l'effetto, in base al comma 3-bis dell'art. 64 c.p.p., afferma la **non utilizzabilità nei confronti dell'interessato delle dichiarazioni da questi rese in mancanza dei suddetti avvertimenti**.

Infine, anche **l'art. 495 c.p.** è dichiarato costituzionalmente **illegittimo «nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni»**. Infatti, la punibilità delle false dichiarazioni rese relativamente a qualità della propria o dell'altrui persona può essere considerata conforme all'art. 24 Cost. «soltanto ove la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia previamente ricevuto l'avvertimento circa il suo diritto a non rispondere», ferma restando la **facoltà del legislatore di estendere la non punibilità anche all'ipotesi in cui l'interessato, «avendo ricevuto l'avvertimento, renda comunque dichiarazioni false** allo scopo di evitare conseguenze a sé pregiudizievoli nell'ambito del procedimento e poi del processo penale».

Alessandra Prozzo